

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto e alla natura sociale della Compagnia sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?: È un contratto per assicurare la Responsabilità Civile del rischio da inquinamento ambientale e si rivolge a stabilimenti ed insediamenti produttivi, stoccaggi, depositi. La valutazione del rischio è subordinata alla preventiva compilazione di un questionario e l'assunzione del rischio stesso è a discrezione della Compagnia.



Che cosa è assicurato?

Premessa:

Danno ambientale è "qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima: habitat naturali, acque, terreno" (Art. 300 Parte VI D.Lgs. 152/2006).

Il Ministero dell'ambiente impone l'obbligo di intervento in capo al responsabile tramite ordinanza esecutiva.

Sono assicurate due diverse Sezioni: la Sezione I – "Assicurazione della RC da inquinamento" e la Sezione II – "Assicurazione delle spese per gli interventi di bonifica e per il ripristino del danno ambientale".

- ✓ Sezione I – Assicurazione della RC da inquinamento
HDI si obbliga a tenere indenne l'Assicurato fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento causato dall'attività dichiarata e svolta nello stabilimento, per:

- morte e lesioni personali;
- distruzione e deterioramento materiale di cose;
- interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi ed in genere per impossibilità di utilizzare beni che si trovino nell'area interessata dall'inquinamento.

- ✓ Sezione II – Assicurazione delle spese per gli interventi di bonifica e per il ripristino del danno ambientale

HDI rimborserà all'Assicurato:

sino alla concorrenza del massimale, le spese per gli interventi di bonifica;

le spese per il ripristino del danno ambientale; in conseguenza di un sinistro che abbia avuto origine successivamente alla data di retroattività, a condizione che l'inquinamento o il pericolo attuale di inquinamento si sia manifestato per la prima volta durante il periodo di assicurazione.

Il rimborso delle spese avverrà al definitivo compimento degli interventi di bonifica e/o di ripristino del danno ambientale.

HDI, previa richiesta dell'Assicurato, può concedere anticipi sulle spese sostenute.

- ✓ Su richiesta del Cliente la copertura assicurativa può essere completata con le garanzie:

- Amianto;
- Beni all'interno dello stabilimento assicurato;
- Operazioni di carico e scarico effettuate con mezzi meccanici presso terzi;
- Committenza del trasporto di merci pericolose.



Che cosa non è assicurato?

- X Limiti di risarcimento
Il massimale indicato nella Scheda di polizza rappresenta la massima esposizione di HDI per capitale, interessi e spese, per ogni sinistro. *In nessun caso HDI risponderà per somme superiori a detto massimale per più sinistri, anche se occorsi in tempi diversi, che traggano origine dal medesimo evento che cagiona l'inquinamento o pericolo attuale di inquinamento.*
- X Scoperto – Franchigia
Rimane a carico dell'Assicurato uno scoperto e/o una franchigia fissa ed assoluta per sinistro come indicato nella Scheda di polizza.
- X Pluralità di autori del danno
Nel caso in cui l'inquinamento si verifichi per effetto del concorso di più soggetti, HDI rimborserà all'Assicurato soltanto le spese a lui direttamente imputabili in proporzione al contributo da lui effettivamente portato nella causazione dell'inquinamento, *escluso ogni obbligo di rimborso delle altre spese comunque gravanti sull'Assicurato in forza di legge.*
- X Per i danni da interventi di bonifica
L'assicurazione è prestata a condizione che l'Assicurato abbia dato, entro i termini e con le modalità stabilite dalla legge, comunicazione del sinistro alle autorità competenti.



Ci sono limiti di copertura?

Si riportano a seguire le principali esclusioni comuni alle due Sezioni.

L'assicurazione non comprende i danni e le spese:

- ! causati da attività svolte all'esterno dello stabilimento;
- ! derivanti da fatti verificatisi in occasione di atti di guerra, d'insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di atti di terrorismo, vandalismo o sabotaggio, furto, rapina, di occupazione militare, d'invasione, salvo che l'Assicurato provi che l'inquinamento o il pericolo attuale di inquinamento non ebbero alcun rapporto con tali eventi;
- ! derivanti da fatti verificatisi successivamente alla chiusura od alienazione dello stabilimento, alla sospensione dell'attività non comunicati, cessazione dell'attività, alienazione dello stabilimento o procedura concorsuale;
- ! derivanti da fatti o circostanze noti all'Assicurato o al Contraente alla data di decorrenza dell'assicurazione.

Sono inoltre sempre escluse:

- ! le sanzioni e le penali di qualunque natura inflitte all'Assicurato e le obbligazioni volontariamente assunte dall'Assicurato ed altrimenti non imposte dalla legge.



Dove vale la copertura?

✓ L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate e per le spese sostenute nel territorio dell'Unione Europea, a condizione che gli eventi che hanno cagionato l'inquinamento o il pericolo attuale di inquinamento abbiano avuto luogo nel territorio dello Stato italiano, della Città del Vaticano e/o della Repubblica di San Marino.



Che obblighi ho?

Quando si sottoscrive il contratto, si ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare, così come previsto dagli artt. 1892, 1893, 1894 e 1919 del Codice Civile e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportino un aggravamento del rischio assicurato, così come previsto dall'art. 1898 del Codice Civile.

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte della Compagnia, del diritto di rivalsa nei confronti dell'Assicurato per i danni pagati a terzi danneggiati.

Queste dichiarazioni hanno "valore essenziale" e costituiscono il presupposto per la validità ed efficacia del contratto.



Quando e come devo pagare?

Il pagamento del premio avviene in via anticipata con periodicità annuale.

Il premio è calcolato applicando un tasso variabile in funzione della tipologia dell'attività esercitata e delle eventuali garanzie aggiuntive richieste.

Il "premio minimo annuo" della polizza non può essere inferiore a € 500,00.

Il premio deve essere pagato all'intermediario (Agenzia, Broker) che emette o rilascia la polizza, oppure direttamente alla Direzione di HDI.

Il Contraente può utilizzare i seguenti mezzi di pagamento:

- assegni bancari, postali o circolari, con la clausola di non trasferibilità, intestati ad HDI oppure all'Intermediario Assicurativo;
- bonifico bancario su c/c intestato ad HDI o all'Intermediario Assicurativo;
- bancomat o carta di credito/debito, se disponibile presso l'Intermediario Assicurativo;
- denaro in contanti nei limiti consentiti dalle norme vigenti.

Il premio è conteggiato su un parametro variabile (di norma: il fatturato) e ad ogni scadenza annua verrà effettuata la "regolazione del premio". Con questa forma assicurativa il *Contraente anticipa in via provvisoria l'importo conteggiato nella Scheda di polizza che poi verrà regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo. Alla scadenza annua, il Contraente deve poi comunicare entro 15 giorni l'effettivo ammontare del parametro di regolazione fissato.*

Se l'entità del parametro all'inizio dell'assicurazione è stato ipotizzato inferiore al reale, il Contraente è poi obbligato a pagare la differenza conteggiata da HDI con emissione di apposita appendice; se invece il Contraente ha pagato un premio maggiore, fermo il premio minimo che è sempre acquisito dalla Compagnia, HDI rimborsa, al netto delle imposte, la parte di premio pagata in eccesso.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il contratto può essere stipulato esclusivamente per durata annuale con "tacito rinnovo", pertanto la copertura termina 15 giorni dopo la scadenza annuale indicata nella Scheda di polizza. Trascorso tale periodo, si verifica la "sospensione dell'assicurazione" e fermo l'obbligo del Contraente a pagare la nuova annualità, la copertura assicurativa riprende solo il giorno del pagamento dell'importo dovuto (art. 1901 del Codice Civile).

L'assicurazione opera per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di assicurazione a condizione che l'attività che ha dato origine all'inquinamento sia stata svolta successivamente alla data di retroattività indicata nella scheda di polizza.

In caso di più richieste di risarcimento derivanti da una medesima causa di inquinamento, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla data di scadenza della polizza.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto può essere disdetto al termine dell'annualità assicurativa da entrambe le parti mediante comunicazione inviata con lettera raccomandata almeno 60 giorni prima della scadenza della polizza.

Le condizioni di polizza non prevedono per il Contraente il diritto di recedere dal contratto a seguito di ripensamento entro un determinato termine dalla stipula.

Non sono previste altre possibilità di recesso.